



**Scuola Secondaria Statale di 1° Grado –
Indirizzo Musicale “A. Inveges”**

Via Alcide De Gasperi n. 8/A - 92019 SCIACCA (AG) -- ☎ PBX 0925 21331 - FAX: 0925 21123

Codice MIUR AGMM054009 - Codice Fiscale 83001110846 - Codice Univoco UFC2HJ

e-mail: agmm054009@istruzione.it PEC: agmm054009@pec.istruzione.it sito web: www.inveges.edu.it

CIRCOLARE N. 1

Sciacca, 1 settembre 2021

A tutto il Personale docente e ATA
Al sito
Agli Atti

Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2021/22- Obbligo “green pass”- personale scolastico.

Al fine di garantire l'avvio del nuovo anno scolastico, tutela della salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il Decreto-legge n. 111/2021 “*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*” del 6 agosto 2021, all'articolo 1, prevede le seguenti misure di sicurezza:

- a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per:
 - bambini di età inferiore a sei anni;
 - soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso;
 - svolgimento delle attività sportive (comma 2, lettera a);
- b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, “salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano” (comma 2, lettera b);
- c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (comma 2, lettera c).

Al comma 6, lo stesso Decreto introduce, **dal 1° settembre al 31 dicembre 2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “**certificazione verde COVID-19**” per tutto il personale scolastico e definisce al contempo un **obbligo di “possesso”** e un **dovere di “esibizione”** della stessa.

Il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “**assenza ingiustificata**” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

A decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

La riammissione in servizio è prevista non appena si sia acquisito il possesso del certificate verde.

Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto *“Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in material di trasporti” – Parere tecnico”, la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa da I dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.* Pertanto, *alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.* La nota precisa poiché *“la sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n.19/2020”.*

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successive (es. Per I dipendenti con contratto a tempo determinato), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerate assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” a legislazione e normative vigente.

Come ottenere il GreenPass.

Per **ottenere il GP occorre** una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose o il vaccine monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negative a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

Il GP ha una validità temporal legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido.

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dal la prima dose o dall'effettuazione del vaccine mono dose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccine dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla *Piattaforma nazionale-DGC* (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi o a data successive al momento non definita.

La procedura ordinaria di verifica del Green Pass.

La verifica ordinaria del GP avviene quotidianamente.

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "Verifica C 19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale *digital green certificate* (DGC), senza rendere visibili informazioni che ne hanno determinate l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della *privacy*.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "Verifica C 19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra-informato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,
2. l'App "Verifica C19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):
 - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,
 - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,
 - c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura,
3. in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

Per il rispetto della *privacy*, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “(indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relative al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio–Regione);
 - timbre e firma del medico certificatore (anche digitale);
 - numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificate non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificate vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

3. LA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI VERIFICA

Per sopperire al limite della “procedura ordinaria” che prevede, come già detto, il controllo quotidiano di tutti i green pass, in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione sta operando al fine di realizzare l’interoperabilità fra il Sistema informatico in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.

In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell’istituzione scolastica statale potrà interrogare il Sistema informatico del Ministero dell’Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informatico del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QR code, “restituirà” la medesima tipologia di schermate descritte nella “procedura ordinaria”. Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, potrà limitare la verifica con l’App “Verifica C 19” ai soli QR code della “schermata rossa”, con importante risparmio di tempo.

Per l’adozione della procedura suddetta, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l’utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.

E' atteso in tempi brevi l'intervento normativo necessario per consentire l'adozione della procedura automatizzata richiamata. Come realizzare nel frattempo le dovute verifiche quotidiane del QR Code?

La sola modalità possibile al momento, nel rispetto della riservatezza, è quella “ordinaria” sopradescritta. Per quanto detto, a livello organizzativo, si ricorrerà all’opera contestuale di più soggetti “verificatori”, ciascuno delegato all’utilizzo dell’app “VerificaC19”, così come, ove opportune e possibile, potranno individuarsi ingressi diversi, per evitare assembramenti del personale.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all’albo on-line sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n.241/1990 e del D.Lgs.n.82/2005.

Siallegano:

·Decreto Legge 6 agosto 2021, n.111

·Nota Ministero dell'Istruzione n.1237 del 13 agosto 2021

·Circolare Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021

- Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle Regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 (a.s.2021/2022)
- Nota Ministeriale n. 1260 del 30/08/2021 "Verifica della certificazione verde Covid 19 del personale scolastico- informazioni e suggerimenti"

·Link al sito www.dgc.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Angela Croce

